

*Aggiornamenti e novità  
in materia di Iva:  
l'avvio della fatturazione elettronica*

*A cura del Dott. Massimo Sirri*

*Bologna, 18 Ottobre 2018*

**STUDIO**  
**SIRRI – GAVELLI – ZAVATTA**  
**& ASSOCIATI**  
**DOTTORI COMMERCIALISTI**

# Argomenti

- ✓ *Aggiornamenti in materia di Iva estero*
- ✓ La fattura elettronica e l'obbligo di emissione
- ✓ Il processo di emissione della fattura elettronica
- ✓ La fattura elettronica e le sanzioni
- ✓ La conservazione della fattura elettronica
- ✓ La fattura elettronica e l'obbligo anticipato di emissione
- ✓ Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (OT)

# *Aggiornamenti in materia di Iva estero*

# Aggiornamenti in materia di Iva estero

## La comunicazione delle lettere d'intento

### Gli obblighi dell'esportatore abituale

Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia **acquistare senza applicazione dell'Iva** per un **importo superiore** a quello **inserito nella dichiarazione d'intento** presentata, è **tenuto** a produrre una **nuova dichiarazione**, indicando l'ulteriore **ammontare fino a concorrenza del quale** si intende **continuare ad utilizzare** la facoltà di effettuare acquisti senza imposta (risoluzione n. 120 del 22 dicembre 2016)

**Risoluzione n. 120  
del 22 dicembre 2016  
e risposta n. 27195  
del 7 febbraio 2017**

È possibile presentare una **lettera d'intento «integrativa»** di una dichiarazione precedentemente rilasciata *«prima di effettuare l'operazione»*.  
La nuova lettera d'intento *«**sostituisce la dichiarazione integrata**»*

**Provvedimento 2 dicembre 2016**

# Aggiornamenti in materia di Iva estero

## La comunicazione delle lettere d'intento

### Gli obblighi dell'esportatore abituale

Assonime,  
Circolare n. 5/2017

Nella Circolare n. 41/E del 26 settembre 2015, è stato precisato che **non** occorre l'**invio di una nuova dichiarazione** d'intento – né al fornitore, né all'Amministrazione finanziaria – se **s'intende ridurre il plafond** già comunicato **oppure revocare la dichiarazione** già inviata.  
Tale **comunicazione** è effettuabile **in forma libera**, purchè – si ritiene – con mezzi idonei a provarne l'invio e la ricezione

Secondo i giudici, qualora **la lettera d'intento sia revocata**, *«l'effetto esonerativo cessa immediatamente – o quantomeno dal momento in cui essa è portata a conoscenza –»* e la fattura emessa successivamente (in via differita), ancorchè relativa a consegne di beni effettuate nella vigenza della lettera d'intento (ossia prima della revoca), deve tenerne conto, *«restando l'intera operazione soggetta al regime ordinario»*

Cassazione,  
sentenza n. 5174  
del 28 febbraio 2017

### ATTENZIONE

**a una revoca intervenuta tra emissione della fattura in acconto e fattura a saldo**

# Aggiornamenti in materia di Iva estero

## La comunicazione delle lettere d'intento

### Gli obblighi dell'esportatore abituale

Con la **risposta n. 954-6/2018 dell'11.07.2018**, fornita in seguito alla richiesta di consulenza giuridica avanzata da Assonime, l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente chiarito i seguenti aspetti:

- se il cliente/esportatore abituale intende **revocare** la dichiarazione d'intento oppure **non intende avvalersi del plafond per alcune operazioni**, l'emissione di fattura con Iva da parte del fornitore è legittima; di fatto, si riattiva immediatamente la regola generale d'imponibilità;
- il cliente/esportatore abituale può manifestare la volontà di non avvalersi del plafond anche solo per alcune operazioni, *«senza per questo revocare del tutto la dichiarazione d'intento presentata»*;
- per le rettifiche in diminuzione dell'ammontare del plafond disponibile già comunicato o per la revoca della lettera d'intento già inviata, non è previsto l'obbligo di inviare una nuova comunicazione all'Agenzia delle entrate; in assenza di specifiche formalità, tali comunicazioni possono essere formalizzate per semplice corrispondenza o, anche, verbalmente o per comportamenti concludenti (la forma scritta si ritiene comunque opportuna per «datare» la rettifica e monitorare con certezza l'avvenuto cambio del regime di fatturazione)

# Aggiornamenti in materia di Iva estero

## Esportatori abituali e plafond

### Violazioni alla disciplina degli esportatori abituali

*Sebbene «l'indicazione nella dichiarazione dell'utilizzo del metodo mensile per la determinazione del plafond Iva, invece di quello concretamente adottato (ovvero il metodo solare), non abbia arrecato danno erariale – che non risulta essere stato contestato e neppure dedotto dall'amministrazione finanziaria -, tale errata indicazione era senz'altro idonea ad arrecare pregiudizio alle azioni di controllo, incidendo sulla verifica da parte dell'amministrazione finanziaria della sussistenza e dell'entità di quel plafond, che ovviamente dipende dal metodo (plafond fisso/annuale o mobile/mensile) utilizzato dalla società contribuente».*

**Non si tratta di violazione meramente formale**, non punibile ex art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000 («Statuto del contribuente») e, quindi, viene ritenuta applicabile la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro)

Cassazione, Ordinanza n. 14158 del 04.06.2018

# Aggiornamenti in materia di Iva estero

## Esportatori abituali e plafond

### Violazioni alla disciplina degli esportatori abituali

L'utilizzo del plafond in **manca**za del **requisito soggettivo**, non avendo il committente/acquirente lo «status» di esportatore abituale, implica l'emissione di lettere d'intento in assenza di obbligatori requisiti di legge e, conseguentemente, una indebita fruizione dell'agevolazione consistente nel non assoggettamento ad Iva dell'operazione

Si tratta di una violazione di **carattere sostanziale** alla quale non può opporsi, in fase difensiva, l'argomentazione secondo cui, anche se fosse stata applicata (correttamente) l'Iva sugli acquisti, la stessa imposta sarebbe stata detraibile per il committente/acquirente senza comportare un danno per l'Erario.

Cassazione, sentenza n. 15835 del 15.06.2018

# Aggiornamenti in materia di Iva estero

## Esportatori abituali e plafond

### Violazioni alla disciplina degli esportatori abituali

L'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, stabilisce che le cessioni sono senza applicazione dell'Iva agli esportatori abituali *“su loro dichiarazione scritta e **sotto la loro responsabilità**”*.

Si tratta, infatti, di una **agevolazione** di cui l'esportatore abituale può avvalersi o meno in virtù della **facoltà** che gli è concessa dalla norma.

L'art. 7, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997, in coerenza con tale principio, prevede che *“qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa”*.

Il principio della **responsabilità esclusiva dell'esportatore abituale** in merito all'utilizzo della lettera d'intento non implica, però, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, una completa deresponsabilizzazione del fornitore, il quale deve comunque comportarsi con diligenza evitando di essere coinvolto in una frode

**Risposta a interrogazione parlamentare del 10 ottobre 2018**

# Aggiornamenti in materia di Iva estero

## Esportatori abituali e plafond

### Violazioni alla disciplina degli esportatori abituali

La non imponibilità delle cessioni all'esportazione effettuate nei confronti degli esportatori abituali *“non può essere subordinata alla sola formale specifica dichiarazione d'intento dell'esportatore ove questa sia ideologicamente falsa, occorrendo in tale ipotesi che il contribuente cedente dimostri l'assenza di un proprio coinvolgimento nell'attività fraudolenta, ossia **di non essere stato a conoscenza dell'assenza delle condizioni legali per l'applicazione del regime di non imponibilità o di non essersene potuto rendere conto pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in suo potere**”*. (Cassazione, sentenza n. 14937 dell'08.06.2018)

Sulla base di tale rigoroso orientamento consolidato della Corte di Cassazione (cfr., tra le tante, sentenza n. 14937 dell'08.06.2018; sentenza n. 19898 del 05.10.2016 ; sentenza n. 4593 del 06.03.2015; sentenza n. 176 del 09.01.2015).

La buona fede implica che il fornitore si sia comportato in modo diligente, ponendo in essere le attività di controllo ed assunzione di informazioni sul cliente tipiche del *“commerciante avveduto”*, verificando l'**affidabilità** della sua controparte.

Elementi da verificare potrebbero essere, ad esempio:

- anzianità del cliente (se esiste o meno da almeno un anno);
- tipo di attività svolta;
- numero di dipendenti e struttura organizzativa aziendale;
- tipologia dei mezzi di pagamento;
- presentazione o meno dei bilanci in Camera di Commercio.

# Aggiornamenti in materia di Iva estero

## Vies

### Conseguenze della mancata presenza nel Vies

In particolare, con la **sentenza del 09.02.2017, nella causa C-21/16 («Euro Tyre BV»)**, la Corte di giustizia consolidata in modo definitivo il suo orientamento «sostanzialista» e, richiamate tutte le più importanti sentenze precedenti (C-587/10, C-273/11, C-492/13 e C-24/15), conferma che il possesso della partita Iva, del codice identificativo Iva di operatore comunitario e l'iscrizione al VIES hanno **natura formale** e, da soli considerati, non possono implicare automaticamente la negazione del regime di esenzione dall'Iva delle cessioni intracomunitarie quando:

- ✓ **sono soddisfatti tutti i requisiti sostanziali** dell'operazione intracomunitaria (1. trasferimento all'acquirente del diritto di disporre dei beni come proprietario, 2. prova data dal fornitore che i beni sono stati trasportati/spediti in altro Stato membro, 3. il bene è uscito fisicamente dallo Stato Ue di partenza a destinazione di un soggetto passivo che agisce come tale in uno Stato Ue diverso da quello di partenza dei beni);
- ✓ **il fornitore non ha partecipato intenzionalmente ad una frode**, avendo adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per evitare di essere coinvolto nella frode (diligenza del «commerciante avveduto»);
- ✓ **la violazione del requisito formale non ha l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali**

# Aggiornamenti in materia di Iva estero

## Vies

### Conseguenze della mancata presenza nel Vies

Con la sentenza n. 21102 del 24.08.2018, la Cassazione si pronuncia su un caso avente ad oggetto cessioni intracomunitarie di beni fatturate come non imponibili nei confronti di clienti spagnoli di cui era stata verificata dal fornitore italiano l'effettiva esistenza ed operatività in Spagna ed il possesso della partita Iva (in Spagna NIF), **ma risultanti non iscritti nel sistema VIES.**

Dopo aver riepilogato correttamente tutti i principi ormai consolidati della giurisprudenza comunitaria e nazionale ed aver ribadito che *«può certamente escludersi che il cedente sia tenuto a svolgere attività investigativa sulla movimentazione dei beni ceduti dopo che gli stessi siano stati consegnati al vettore incaricato dal cessionario»* e che *«gli operatori intracomunitari non possiedono i poteri istruttori propri dell'Amministrazione finanziaria»*, pur potendosi dimostrare la buona fede del cedente, giunge alla conclusione che *«ciò non esclude l'applicazione dell'imposta, stante il mancato assolvimento dell'onere della prova di cui in precedenza si è detto, **non avendo la contribuente dimostrato, neanche nella fase processuale, l'avvenuto pagamento del tributo da parte del cessionario»***

Sentenza errata nei presupposti (richiede, di fatto, la verifica di un requisito-pagamento dell'Iva nello Stato Ue dell'acquirente-non prevista dalla norma), illogica e contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia di cui alla sentenza del 09.02.2017, causa C-21/16, *«Euro Tyre BV»*

# Aggiornamenti in materia di Iva estero

## Vies


### Conseguenze della mancata presenza nel Vies

Il punto focale sui cui pare incentrarsi l'attenzione della Corte di giustizia pare, di fatto, essere quello della verifica, con la diligenza dell'operatore commerciale professionale, delle caratteristiche di **AFFIDABILITA'** della controparte, procurandosi mezzi di prova adeguati, oltre alla sua effettiva esistenza come soggetto passivo stabilito nell'altro Stato membro

Tale verifica, dilatata all'eccesso, non può però logicamente estendersi al punto di doversi accertare anche del regolare assolvimento dell'Iva da parte dell'acquirente nel proprio Stato membro e, questo, secondo i principi del diritto comunitario più volte ribaditi dalla Corte di giustizia (neutralità, certezza del diritto e proporzionalità)

# Aggiornamenti in materia di Iva estero

## Triangolari con il rappresentante fiscale




Con la **sentenza del 19.04.2018 nella causa C-580/16 ("Firma Hans Buhler")**, la Corte di giustizia ha affrontato il caso di una società tedesca identificata ai fini Iva in Austria, la quale utilizzava il codice identificativo Iva austriaco per acquistare da fornitori tedeschi beni che poi rivendeva a un cliente stabilito e identificato ai fini Iva nella Repubblica Ceca, emettendo fatture ove indicava la partita Iva austriaca e l'annotazione che si trattava di "*operazioni triangolari comunitarie*" dove il soggetto tenuto all'assolvimento dell'Iva era l'acquirente destinatario finale.

La principale questione pregiudiziale verteva sulla legittimità o meno della **procedura semplificata delle triangolari comunitarie**, applicata nel caso di specie, anche quando il promotore è identificato ai fini Iva in due diversi Stati membri (quello di partenza dei beni e quello intermedio in cui è identificato il promotore dell'operazione "a catena")

# Aggiornamenti in materia di Iva estero

## Triangolari con il rappresentante fiscale



La Corte di giustizia ha delineato il principio secondo cui il **beneficio del regime semplificato** delle operazioni triangolari comunitarie (ex artt. 42, 141, 197 e 265 della direttiva n. 2006/112/CE), "non può essere negato a un soggetto passivo che realizzi un acquisto alle condizioni di cui all'articolo 141 della direttiva Iva per il solo motivo che tale soggetto sia identificato ai fini dell'Iva anche nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto intracomunitario" (punto n. 42)

In sostanza, privilegiando una lettura logico-sistematica dell'art. 141, lett. c), della Direttiva, la sentenza afferma che il meccanismo della triangolare comunitaria è **applicabile** anche quando il promotore è stabilito in uno Stato membro ed utilizza, ai fini dell'acquisto intracomunitario dei beni, la partita Iva che ha aperto in altro Stato membro ove si è identificato

# Aggiornamenti in materia di Iva estero

## La sentenza sul caso Equoland

### SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA CAUSA C-272/13

#### Rilevanza del versamento dell'Iva tramite autofattura

La Corte di giustizia, pur pronunciandosi nella specifica materia dei depositi Iva, elabora un principio interpretativo della normativa comunitaria che, di fatto, ha valenza generale, nel momento in cui statuisce che

**l'Iva all'importazione non può essere richiesta in pagamento due volte** a fronte di un'**unica operazione** per la quale, sebbene con modalità diverse, l'imposta è già stata assolta con il meccanismo del *reverse charge* da parte del soggetto passivo

Corte di giustizia

Tale approccio interpretativo non è condiviso dall'Agenzia delle Dogane che, con **circolare n. 16/D del 20.10.2014**, nel recepire l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, causa C-272/13, **limita** i principi ivi statuiti alla **sola fattispecie** rappresentata dall'importazione di beni destinati ad essere introdotti nei **depositi Iva**, escludendone l'applicazione generalizzata a situazioni diverse

Agenzia delle dogane

# Aggiornamenti in materia di Iva estero

## La sentenza sul caso Puma Italia

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 6 APRILE 2018, N. 8473

Con la **sentenza n. 8473 del 06.04.2018**, avente ad oggetto la determinazione del valore doganale delle importazioni di beni sui quali il licenziatario residente ("*Puma Italia S.r.l.*") corrispondeva le royalties al titolare del marchio concesso in licenza, la Cassazione si pronuncia espressamente per la prima volta sulla problematica dell'applicazione dell'Iva sui maggiori valori accertati in dogana, sconfessando, di fatto, la rigida posizione assunta dall'Agenzia delle dogane con la circolare n. 16/D del 20.10.2014.

Il caso di specie, sicuramente importante a causa del consistente contenzioso riguardante tale materia, è relativo all'accertamento doganale determinato dall'inclusione delle royalties passive, pagate dall'importatore/licenziatario residente, nel valore doganale dei beni importati e, conseguentemente, nella base imponibile ai fini Iva all'importazione

# Aggiornamenti in materia di Iva estero

## La sentenza sul caso Puma Italia

### SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 6 APRILE 2018, N. 8473

Ricorrendo le specifiche condizioni previste dalla legislazione doganale, le royalties passive devono essere addizionate al valore delle merci da dichiarare in Dogana, così determinando un aumento della base imponibile anche ai fini Iva corrispondente all'importo delle royalties stesse.

La Cassazione afferma il principio secondo cui, se l'importatore/licenziatario residente **ha già assolto l'Iva prima dell'importazione mediante reverse charge** sulle royalties fatturategli dal soggetto estero licenziante comunitario (o extracomunitario), mediante integrazione della fattura di servizi "comunitaria" (od emissione di autofattura in caso di licenziante extracomunitario), **non gli può essere richiesto di versare l'Iva in Dogana.**

Viene confermato, **anche in un caso diverso da quello dell'importazione di beni con introduzione nei depositi Iva**, la valenza del principio interpretativo secondo cui l'Iva all'importazione e l'Iva intracomunitaria sono la medesima imposta; in altri termini, si tratta comunque di Iva "interna" sebbene diverse siano le modalità di riscossione (in Dogana o tramite reverse charge)

# *La fattura elettronica e l'obbligo di emissione*

# Fattura elettronica: obbligo di emissione

## La fattura elettronica alla Pubblica amministrazione

### LA FATTURA ELETTRONICA VERSO LA PA

Titolari di Partita Iva (compresi i soggetti in regime di vantaggio e forfetari)		La normativa
↓		Art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007  D.M. 3 aprile 2013, n. 55  D.L. 24 aprile 2014, n. 66
P.A. B2G		
↓		
dal <b>6 giugno 2014</b>	dal <b>31 marzo 2015</b>	
Ministeri, Agenzie fiscali, Enti di previdenza, ecc.	<b>Tutte le P.A.</b> comprese quelle locali	

# Fattura elettronica: obbligo di emissione

## La fattura elettronica e la cessione di carburante

### LA FATTURA ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI BENZINA/GASOLIO PER MOTORI A USO AUTOTRAZIONE

**Soggetti diversi**  
dai gestori di impianti stradali di distribuzione  
(grossisti, «netting»)

*La normativa*



**Soggetti passivi**  
**B2B**

Art. 1, comma 917,  
della legge n. 205/2017



dal  
**1° luglio 2018**

Art. 1, D.L. n. 79/2018

Art. 11bis, comma 1,  
D.L. n. 87/2018

# Fattura elettronica: obbligo di emissione

## La fattura elettronica e i subappalti in appalti con la PA

### LA FATTURA ELETTRONICA NELLE PRESTAZIONI DA SUBAPPALTATORI IN APPALTI CON LA PA

**Subappaltatori e subcontraenti**  
della filiera di imprese che agiscono nell'ambito  
di un appalto con la PA



**Soggetti con appalti nei confronti della PA**  
**B2B**



dal  
**1° luglio 2018**

*La normativa*

Art. 1, comma 917,  
della legge n. 205/2017

# Fattura elettronica: obbligo di emissione

## La fattura elettronica nel B2C a viaggiatori stranieri

### LA FATTURA ELETTRONICA NELLE CESSIONI A VIAGGIATORI STRANIERI EX ART. 38 QUATER, D.P.R. N. 633/1972

Cessioni di beni a uso personale/familiare  
nei confronti di viaggiatori extraUe  
(sistema OTELLO 2.0)

*La normativa*



Soggetti privati  
B2C

Art. 4 bis,  
D.L. n. 193/2016



dal  
**1° settembre 2018**  
(facoltativamente dal 23 maggio 2018)

Art. 1, comma 1088,  
legge n. 205/2017

# Fattura elettronica: obbligo di emissione

## La fattura elettronica nel B2B e B2C

### LA FATTURA ELETTRONICA IN TUTTE LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

**Soggetti passivi  
stabiliti nel territorio dello Stato**

*La normativa*



**Soggetti passivi e privati stabiliti o residenti in Italia**  
(a certe condizioni anche soggetti esteri con posizione Iva italiana)  
**B2B - B2C**

Art. 1, comma 909,  
legge n. 205/2017

Art. 1, comma 3,  
D.Lgs. n. 127/2015



dal  
**1° gennaio 2019**

# Fattura elettronica: obbligo di emissione

## La fattura elettronica: obbligati ed esonerati

### Art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015

*«... per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2» (xml)*

**B2B**

**B2C**

### Decisione Consiglio UE 16 aprile 2018, n. 2018/593

È autorizzato l'obbligo di emissione della FE, per un periodo transitorio (dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021) a carico dei soli **soggetti stabiliti** (comprese stabili organizzazioni di soggetti esteri) in Italia e non anche a quelli che sono ivi identificati (con rappresentante fiscale o identificazione diretta). Sono esclusi gli operatori in regime di franchigia per le piccole imprese.

# Fattura elettronica: obbligo di emissione

## La fattura elettronica: obbligati ed esonerati

### Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, par. 1.2

La decisione UE **non prevede che anche il destinatario** della FE sia **stabilito** in Italia.

Possono essere destinatari di FE (emesse da soggetti stabiliti) anche soggetti esteri identificati con rappresentante fiscale (RF) o identificazione diretta (ID), purchè sia assicurata la disponibilità di una copia cartacea della fattura, se richiesta.



La posizione Iva assunta in Italia deve però essere legittimamente destinataria delle fatture emesse dal fornitore nazionale stabilito.

# Fattura elettronica: obbligo di emissione

## La fattura elettronica: obbligati ed esonerati

**Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, par. 1.2**

Sono **escluse** dall'obbligo di fatturazione elettronica  
«**le operazioni tra soggetti diversi** –  
*ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari*»



**NON SONO  
DOCUMENTATE  
CON FE**

- Cessioni all'esportazione
- Cessioni intracomunitarie
- Importazioni
- Acquisti intracomunitari
- Operazioni territorialmente rilevanti in Italia ex art 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

**ATTENZIONE !!!**

Per alcune delle operazioni escluse dall'obbligo di FE,  
è necessaria  
**la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (OT)**

# Fattura elettronica: obbligo di emissione

## La fattura elettronica: obbligati ed esonerati

### ESONERATI dall'obbligo della FE: REGIME DI VANTAGGIO E FORFETARI

Soggetti in **REGIME DI VANTAGGIO**  
ex art. 27, commi 1 e 2,  
D.L. n. 98/2011

Soggetti in **REGIME FORFETTARIO**  
ex art. 1, commi da 54 a 89,  
legge n. 190/2014

Art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015

### ATTENZIONE !!!

**ricevono**  
**le fatture elettroniche**

**emettono** le fatture elettroniche  
**nei confronti della PA**

# Fattura elettronica: obbligo di emissione

## La fattura elettronica: obbligati ed esonerati

### ESONERATI dall'obbligo della FE: AGRICOLTORI IN REGIME DI ESONERO

Fatture emesse	➔	Per effetto delle agevolazioni previste dalla norma di riferimento (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972), gli <b>AGRICOLTORI IN REGIME DI ESONERO</b> <b>non</b> emettono fattura, <b>né cartacea, né elettronica.</b>
----------------	---	--

Fatture d'acquisto ➔ Per le **fatture d'acquisto**, i produttori agricoli sono **assimilati** ai soggetti in **regime di vantaggio/forfetari**

**Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757, punto 3.4, lett. d)**

### IMPORTANTE !!!

I cessionari/committenti del fornitore che sia produttore agricolo esonerato,  
**emettono autofattura elettronica**

# Fattura elettronica: obbligo di emissione

## La fattura elettronica: obbligati ed esonerati

### Agevolazioni e semplificazioni

All'introduzione della FE si accompagnano alcune agevolazioni e semplificazioni

**Termine  
per  
accertamenti**

La più interessante riguarda  
la **riduzione** di 2 anni del **termine di decadenza**  
per l'effettuazione degli **accertamenti**  
di cui agli articoli 57 del decreto Iva e 43 del D.P.R. n. 600/1973

**Art. 3, D.Lgs. n. 127/2015**

# Fattura elettronica: obbligo di emissione

## La fattura elettronica: obbligati ed esonerati

### Agevolazioni e semplificazioni

5° anno successivo  
a quello di presentazione  
della dichiarazione

MA

3° anno successivo  
a quello di presentazione  
della dichiarazione

SOLO SE

Se incassi/pagamenti  
con mezzi tracciabili  
per operazioni superiori a € 500

**NON  
opera**

Per i soggetti  
ex art. 22, D.P.R. n. 633/1972

**TRANNE**  
il caso in cui...

abbiano esercitato l'OPZIONE  
per la  
MEMORIZZAZIONE/  
TRASMISSIONE TELEMATICA  
dei CORRISPETTIVI alle Entrate

**OPZIONE  
QUINQUENNALE**

# Fattura elettronica: obbligo di emissione

## La fattura elettronica: obbligati ed esonerati

### Agevolazioni e semplificazioni

#### Art. 4, D.Lgs. n. 127/2015

Nell'ambito di un **programma di assistenza on line**, basato sui dati delle FE, della comunicazione delle operazioni transfrontaliere e della trasmissione telematica dei corrispettivi, per i soli **esercenti arti e professioni e imprese in contabilità semplificata**, le Entrate mettono a disposizione:

elementi informativi per le liquidazioni periodiche Iva	bozza dichiarazione annuale Iva e redditi con prospetti riepilogativi dei calcoli	bozza F24 per versamenti e compensazioni
---	---	--

... in più:

**NO registri Iva acquisti e vendite per chi si avvale degli elementi informativi messi a disposizione delle Entrate**

L'art. 11, comma 2bis, D.L. n. 87/2018 prevede l'esonero dalle annotazioni nei registri Iva per chi invia lo spesometro (e richiamo normativo alle FE?)

# *Il processo di emissione della fattura elettronica*

# Fattura elettronica: processo di emissione

## La fattura elettronica: la fatturazione

### Il processo di emissione della FE

#### SOGGETTI COINVOLTI

Cedente/prestatore (emittente)

Eventuale intermediario

Sdi

Eventuale intermediario

Cessionario/committente (ricevente)

#### MODALITÀ OPERATIVE

Creazione della FE

Trasmissione allo Sdi

Conservazione della FE

Io Sdi

Riceve la FE

Esegue i controlli

Recapita la FE

# Fattura elettronica: processo di emissione

## La generazione della fattura

La fattura elettronica è un documento informatico xml, trasmesso in via telematica allo SdI (direttamente o a mezzo intermediario) e recapitato dallo SdI al ricevente (direttamente o a mezzo intermediario)

cosa cambia...

cosa  
non cambia...


Nel processo di fatturazione elettronica  
cambia solamente il **processo di emissione/ricezione del documento**,  
ma  
**non** mutano le **regole di fatturazione né** quelle sul **momento impositivo**  
cui è delegato l'obbligo d'emissione del documento

### La FE in formato xml deve contenere:

- ✓ le informazioni **previste dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972** (o dall'art. 21bis in caso di fattura semplificata)
- ✓ le informazioni **obbligatorie previste** e disciplinate dalle specifiche tecniche allegate al **Provvedimento n. 89757/2018**
- ✓ le informazioni (facoltative) **utili a una miglior gestione** del ciclo di **fatturazione**

# Fattura elettronica: processo di emissione

## La generazione della fattura



**Per la generazione della FE obbligatoria (non PA), si può utilizzare:**

<p><b>Software</b> messo a disposizione dall'<b>Agenzia delle entrate</b>, installabile sul proprio pc (ovvero software privati purchè utilizzino le specifiche tecniche allegate al Provvedimento n. 89757)</p>	<p><b>Procedura web</b> accessibile tramite il portale «<b>Fatture e Corrispettivi</b>» del sito delle Entrate</p>	<p><b>App per tablet e smartphone</b> (denominata <b>FatturAE</b>)</p>
--	--	--

Procedura web e App consentono la trasmissione della FE allo Sdl

# Fattura elettronica: processo di emissione

## La generazione della fattura

Una volta generato il file della fattura, questo va salvato, in **formato xml**, l'unico utilizzabile per la trasmissione allo SdI.

Il **nome del file** di una FE è rappresentato da una **stringa alfanumerica** così strutturata:

Codice Paese (IT)	Identificativo univoco del soggetto trasmittente (Codice fiscale/Partita Iva)	Progressivo univoco del file (max 5 caratteri)	Estensione del file
IT	AAABBB99T99X999W oppure 99999999999	_00001	.xml → non firmato
			.xml → firmato
			.xml.p7m → .zip
<p><b>Un file inviato allo SdI il cui nome non rispetti le regole illustrate o sia uguale al nome di un file già trasmesso, sarà scartato dal sistema</b></p>			<p>Nel caso in cui più files siano contenuti in un file compresso, l'estensione è .zip. La firma elettronica, in questo caso, va apposta sui singoli files contenuti</p>

# Fattura elettronica: processo di emissione

## La predisposizione della fattura

### CodiceDestinatario

Oltre ai dati del cessionario/committente, il fornitore (cedente/prestatore), deve porre particolare attenzione alla compilazione del campo CodiceDestinatario della FE che rappresenta il «**luogo**» in cui lo **SdI recapiterà** la fattura

Tale campo va compilato con il codice destinatario (alfanumerico a 7 cifre) fornito dal cliente e, come sottolinea la Guida alla fatturazione elettronica apparsa sul sito delle Entrate il 27 settembre 2018, esso rappresenta «**l'indirizzo telematico dove recapitare le fatture**»

Se, come «**indirizzo telematico dove recapitare le fatture**», il cliente comunica un **indirizzo PEC**, nel campo CodiceDestinatario si riporta il codice destinatario convenzionale «0000000» e nel campo **PECDestinatario**, si indica l'indirizzo PEC comunicato.

### Attenzione!!!

Utilizzando la procedura WEB del portale Fatture e Corrispettivi del sito dell'Agenzia, è compiuta un'**immediata verifica** della presenza in **Anagrafe tributaria** della **Partita Iva/Codice fiscale**.  
Ove inesistente, la **compilazione** della fattura è **inibita**

# Fattura elettronica: processo di emissione

## La predisposizione della fattura

### *CodiceDestinatario*

Se il cliente **non comunica** alcun **codice destinatario** né un indirizzo **PEC**, il fornitore riporta nel campo **CodiceDestinatario** il codice convenzionale «**0000000**».

Nello stesso modo, occorre comportarsi se il cliente è un consumatore finale, oppure un soggetto in regime di vantaggio o un forfettario o un produttore agricolo.

In questi casi, come si vedrà meglio successivamente, la FE è messa **a disposizione del cliente nell'area riservata del sito dell'Agenzia** (accessibile tramite il portale Fatture e Corrispettivi, nella sezione Consultazione → Dati rilevanti ai fini Iva), mentre un duplicato è disponibile nell'area del fornitore

# Fattura elettronica: processo di emissione

## La predisposizione della fattura

### CodiceDestinatario & QR-Code

Ai fini dell'indicazione dei dati del cliente, ivi compreso il codice destinatario da inserire nell'apposito campo, se il fornitore ha a disposizione un apposito dispositivo di lettura, può acquisire i dati rilevanti dal **QR-Code** esibito (su supporto cartaceo o digitale) dal cessionario/committente, evitando così di commettere errori.

Gli operatori che siano soggetti passivi Iva, infatti, possono generare un codice a barre (il QR-Code), in formato immagine o PDF, contenente l'**anagrafica**, il **numero di Partita Iva**, ed eventualmente l'**indirizzo telematico** che sia stato previamente comunicato allo SdI tramite l'apposito servizio di registrazione offerto dall'Agenzia delle entrate.

La **generazione** del QR-Code avviene accedendo al **portale Fatture e Corrispettivi** del sito delle Entrate e può essere eseguita direttamente dall'operatore o da un intermediario anche non abilitato (sono intermediari abilitati quelli di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)

**QR-Code: NO per soggetti privati**

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

### Le informazioni da inserire nella FE sono:

quelle  
previste dalla normativa Iva

quelle obbligatorie  
**per consentire**  
**la trasmissione e il recapito**  
**del documento,**  
fra cui l'indirizzo telematico  
del ricevente

una serie  
**d'informazioni aggiuntive**  
**variabili** in base  
alle esigenze dell'operatore

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

### *Dati cedente / prestatore*

Fra le informazioni aggiuntive, si segnalano, in particolare:

- ✓ Codice EORI
- ✓ Albo professionale d'appartenenza
- ✓ Regime fiscale d'appartenenza (per esempio, RF01 regime ordinario, RF04 agricoltura e attività connesse e pesca, RF07 editoria, FR11 agenzie viaggi, RF14 rivendita beni usati, RF19 forfetari)
- ✓ Sede/domicilio fiscale (da indicare in appositi campi se il cedente/prestatore è una Stabile organizzazione (SO) di soggetto estero)
- ✓ REA o Registro Imprese (oltre ai dati relativi al capitale sociale, socio unico, liquidazione)
- ✓ Contatti (telefono, email, ecc.)
- ✓ Dati rappresentante fiscale/SO (si osserva che, in relazione al rappresentante fiscale, questi non risulta tenuto all'obbligo dell'emissione della FE, non essendo un soggetto stabilito in Italia)
- ✓ Soggetto emittente (quando la fattura è emessa dal cessionario/committente, codice CC, o da un terzo su incarico del cedente/prestatore, codice TZ)

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

### *TipoDocumento*

Nei dati generali della FE, occorre indicare il tipo di documento con uno dei seguenti codici:

- ❖ TD01 Fattura
- ❖ TD02 Acconto/Anticipo su fattura
- ❖ TD03 Acconto/Anticipo su parcella
- ❖ TD04 Nota di credito
- ❖ TD05 Nota di debito
- ❖ TD06 Parcella
- ❖ TD07 Fattura semplificata
- ❖ TD08 Nota di credito semplificata
- ❖ TD10 Fattura per acquisto intracomunitario di beni
- ❖ TD11 Fattura per acquisto intracomunitario di servizi
- ❖ TD12 Documento riepilogativo (art. 6, D.P.R. n. 695/1996)
- ❖ TD20 Autofattura

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

### *Divisa*

Secondo lo standard ISO 4217 alpha -3:2001 (per esempio, **EUR, USD, GBP, ...**)

### *Data*

Secondo la sequenza **anno/mese/giorno**

### *Numero*

In formato **alfanumerico** di **max 20 caratteri**

### *Dati ritenuta*

Da indicare, se prevista, con il codice:

- ❖ RT01 per le persone fisiche
- ❖ RT02 per le persone giuridiche

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

### *Dati bollo*

Nel caso in cui sia prevista l'applicazione dell'imposta di bollo, da assolvere in modo virtuale, occorre segnalare l'obbligo di adempimento (**bollo assolto ai sensi del decreto MEF 14 giugno 2014**) e l'importo.

### *DatiCassaPrevidenziale*

Va indicato

- ✓ il tipo di cassa previdenza; per esempio, si utilizzano i codici:
  - ❖ TC01 per la cassa avvocati
  - ❖ TC02 per i dottori commercialisti
  - ❖ TC06 per i ragionieri
- ✓ l'aliquota contributiva;
- ✓ l'importo;
- ✓ l'imponibile su cui occorre conteggiare il contributo;
- ✓ l'aliquota Iva applicabile al contributo cassa previdenza o, se questo non risulta imponibile iva, il codice Natura (di cui si dirà) atto a segnalare l'inapplicabilità dell'Iva;
- ✓ la ritenuta (nei casi in cui il contributo previdenziale è soggetto a ritenuta

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

### *Riferimento Amministrazione*

È possibile inserire un riferimento che può servire alla gestione della fattura da parte del ricevente

### *Sconto Maggiorazione*

Si utilizzano i codici

- SC per lo sconto
- MG per la maggiorazione con percentuale e importo

### *Importo Totale Documento*

Riporta il totale complessivo, comprensivo dell'Iva

### *Arrotondamento*

Riguarda l'importo dell'arrotondamento sul totale del documento

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

### Causale

Descrittiva della causale del documento (per esempio: vendita, lavorazione...)

### Art73

Indica se il documento è emesso ai sensi dell'art. 73, D.P.R. n. 633/1972

Il formato della FE prevede altresì l'indicazione di altri blocchi di dati, quali quelli relativi all'**ordine d'acquisto**, al **contratto** (con indicazione dei codici CUP e CIG, utilizzabili anche dai subappaltatori nei contratti d'appalto pubblici, per i quali la FE è obbligatoria dal 1° luglio 2018), alla **convenzione** collegata all'emissione della fattura, alla **fattura cui si collega** il documento in fase di predisposizione (come per esempio, in caso di note d'accredito), al **SAL**, al **DDT** nei casi di fattura differita, al **trasporto** (se la fattura è utilizzata anche come documento d'accompagnamento).

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

La parte del documento relativa ai dati dei beni/servizi rappresenta il corpo centrale del documento

Esso si suddivide, in base alle specifiche tecniche, nei blocchi:

**DettagliLinee**

**DatiRiepilogo**

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

### DettaglioLinee

- ✓ La linea di dettaglio del bene/servizio è contraddistinta da un numero di riferimento.
- ✓ Il codice della tipologia di cessione o prestazione, si utilizza qualora si tratti di:
  - ❖ SC Sconto
  - ❖ PR Premio
  - ❖ AB Abbuono
  - ❖ AC Spesa accessoria
- ✓ Il CodiceArticolo si valorizza con la tipologia della codifica (per esempio, TARIC). In caso di cessione di benzina o gasolio, si indica CARB.
- ✓ L'elemento CodiceValore individua il valore del CodiceArticolo. In caso di CodiceArticolo CARB, il CodiceValore sarà:
  - ❖ 27101245 per la benzina senza piombo con ottani => 95 e < 98
  - ❖ 27101249 per la benzina senza piombo con ottani => 98
  - ❖ 27101943 per olii da gas con tenore, in peso, di zolfo  $\leq 0,001\%$
  - ❖ 27102011 per olii da gas denaturato tenore in peso di zolfo  $\leq 0,001\%$

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

### DettaglioLinee

- ✓ Sono inoltre presenti campi dedicati alla **descrizione** (natura e qualità del bene/servizio), **quantità**, **unità di misura**, **data iniziale e finale** del periodo di riferimento (si pensi a prestazioni di durata), **prezzo unitario**, **sconto/maggiorazione**, **importo totale** del bene/servizio (prezzo unitario, rettificato da sconto/maggiorazione, per quantità), **aliquota Iva** in percentuale (in caso di operazione senza applicazione dell'Iva, si indica «zero» e va compilato il campo Natura), **ritenuta** quando la linea di dettaglio riguarda un importo soggetto a ritenuta, la **Natura** dell'operazione, eventuali **riferimenti** per il destinatario e **altri dati gestionali**.
- ✓ Il campo è importante in quanto utile, fra l'altro, all'inserimento della **targa del veicolo**. Si inserisce:
  - ❖ la dicitura TARGA nell'elemento TipoDato
  - ❖ il numero di targa del veicolo fornito nell'elemento RiferimentoTesto

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

### *DatiRiepilogo*

- ✓ Si tratta di dati obbligatori da ripetere **per ogni aliquota Iva, modalità di versamento** dell'imposta (scissione dei pagamenti o Iva ordinaria) e/o **per ogni Natura** indicata in relazione ad operazioni senza applicazione del tributo.  
È prevista l'indicazione di:
  - aliquota Iva
  - natura dell'operazione (se priva d'imposta)
  - spese accessorie
  - arrotondamento
  - imponibile (o dell'importo se l'operazione non è imponibile)
  - imposta
  - esigibilità:
    - ❖ «I» esigibilità immediata
    - ❖ «D» esigibilità differita
    - ❖ «S» scissione dei pagamenti
  - riferimento normativo (obbligatorio se è valorizzato il campo Natura).

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

### *Ulteriori dati: Dati sui veicoli*

Per le **cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi** (la questione è d'interesse per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere), occorre indicare:

- ✓ la **data di prima immatricolazione** o d'iscrizione del mezzo nei pubblici registri  
e
- ✓ il totale dei **km percorsi** (ore navigate per imbarcazioni o volate per aeromobili)

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

### Ulteriori dati: Dati di pagamento

Per le **cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi** (la questione è d'interesse per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere), occorre indicare la data di prima immatricolazione o d'iscrizione del mezzo nei pubblici registri e il totale dei km percorsi (ore navigate per imbarcazioni o volate per aeromobili)

Con appositi codici, si indicano le condizioni di pagamento:

#### ➤ condizioni

- ❖ TP01 pagamento a rate
- ❖ TP02 pagamento completo
- ❖ TP03 anticipo

Si riportano:

#### ➤ dettagli

- ✓ gli **estremi del beneficiario**, se s'intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore,
- ✓ le **modalità di pagamento**, ad esempio:
  - ❖ MP01 contanti
  - ❖ MP02 assegno
  - ❖ MP03 assegno circolare ...
- ✓ tutti gli **altri dati** relativi al pagamento (termini, scadenze, ...)

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

### Allegati

Si indicano il nome del documento, l'algoritmo per la sua compressione, il formato, la descrizione dell'allegato (e si allega il documento)

### Natura

Titolo di esclusione	In base ai chiarimenti forniti con circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 e risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017	Codice
escluse ex art. 15	Si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell'articolo 15, del D.P.R. n. 633/1972.	N1
non soggette	<p>Si tratta di fatture relative a operazioni non soggette a IVA (normalmente per mancanza di uno o più requisiti - per esempio una prestazione di servizi extra-UE - oppure per espressa disposizione di legge).</p> <p>In caso di prestazione di servizi a soggetto extra-UE, non soggetta IVA per mancanza del requisito di territorialità, disciplinata dall'articolo 7-ter, del D.P.R. n. 633/1972 (per esempio un servizio prestato a un soggetto canadese) il campo "natura" va compilato con la codifica "N2".</p>	N2

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

### Natura

Titolo di esclusione	In base ai chiarimenti forniti con circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 e risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017	Codice
<b>non imponibili</b>	<p>Si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (per esempio un'esportazione ovvero una cessione intracomunitaria).</p> <p>Come precisato con la risoluzione n. 87/E:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine vanno riportate con natura "N3";</li> <li>❖ in caso di acquisto intracomunitario effettuato ai sensi dell'articolo 42, del D.L. n. 331/1993, non integrato con IVA, occorre riportare il codice "N3" nel caso di operazione non imponibile.</li> </ul>	<b>N3</b>
<b>esenti</b>	<p>Si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria).</p> <p>Come precisato dalla risoluzione n. 87/E, in caso di acquisto intracomunitario effettuato ai sensi dell'articolo 42, del D.L. n. 331/1993, non integrato con IVA, occorre riportare il codice "N4" se l'operazione è esente.</p>	<b>N4</b>

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

### Natura

Titolo di esclusione	In base ai chiarimenti forniti con circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 e risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017	Codice
<p><b>regime del margine/IVA</b> <b>Non esposta</b> <b>In fattura</b></p>	<p>Si tratta di fatture relative a operazioni per le quali si applica il regime dei beni usati ex art. 36 e seguenti, del D.L. n. 41/1995 o quello dell'editoria.</p> <p>In particolare, il campo "Natura" deve essere compilato con il codice "N5" anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/1972) dalle agenzie di viaggio. Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l'annotazione "regime del margine – agenzie di viaggio" (articolo 21, comma 6, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Poiché in tali tipologie di fatture il cedente/prestatore non indica separatamente l'imposta, il campo "imponibile importo" del tracciato deve riportare il valore dell'imponibile comprensivo di IVA.</p>	<p><b>N5</b></p>
<p><b>inversione contabile</b></p>	<p>Si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l'inversione contabile/reverse charge (ad esempio, autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi o importazioni di beni nei casi previsti, per esempio: una importazione di rottami).</p>	<p><b>N6</b></p>

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

### Natura

Titolo di esclusione	In base ai chiarimenti forniti con circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 e risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017	Codice
<p><b>IVA assoluta in altro Stato UE</b></p>	<p>Si tratta, in generale, di fatture relative alle operazioni di vendita a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici.</p> <p>In particolare, il campo “Natura” deve essere compilato con la sigla “N7” (e, quindi, il campo “Imposta” deve essere valorizzato con “0.00”) nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ vendite a distanza ex articolo 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993, nel caso in cui l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno precedente o superi in quello in corso € 100.000 oppure la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato;</li> <li>➤ prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex articolo 7-sexies, lett. f) e g), e articolo 74-sexies, del D.P.R. 633/1972, nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop) – in Italia come negli altri Stati comunitari – e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l’aliquota e l’imposta dello Stato comunitario nel quale si trova il consumatore finale. Pertanto, solo in questo caso, il contribuente compila con il valore “0” il campo “Aliquota” e quello “Imposta” e riporta nel campo “Natura” il valore “N7”. Si tratta, in entrambi i casi, di fattispecie nelle quali l’assolvimento dell’IVA avviene in un altro Stato UE.</li> </ul>	<p><b>N7</b></p>

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

### Data fattura

La **data della fattura** è quella inserita nel campo **Data**.

Quanto al momento d'emissione della fattura, la novità della FE non comporta alcuna modifica alle regole sul momento impositivo che va dunque individuato sulla base dell'ordinaria disciplina (art. 6, D.P.R. n. 633/1972), ferme peraltro restando le regole per la fattura differita (art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).

Se la trasmissione allo SdI (e i relativi controlli) hanno esito positivo, la fattura sarà recapitata al destinatario e si considera **emessa** con la **data riportata** nel **campo Data** (l'emittente riceve una ricevuta di consegna con l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario).

### Data di emissione

La fattura si considera **emessa anche** qualora lo SdI **non sia riuscito a recapitare** la FE – PEC piena/non attiva o canale telematico non attivo/non funzionante – con la data riportata nel campo Data (in tal caso, l'emittente riceverà una ricevuta che segnala il mancato recapito). In tal caso, come si dirà in seguito, la FE è messa a disposizione del cliente nella sua area riservata.

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il contenuto della fattura

### Data fattura

Nel caso della **fattura immediata**, la trasmissione deve avvenire **entro le ore 24.00** del giorno d'effettuazione della cessione/prestazione

Se la trasmissione allo SdI avviene **entro le ore 24.00**, la fattura si considera **emessa** anche se la consegna avviene in data successiva

Se la trasmissione allo SdI **non** avviene **entro le ore 24.00**, la fattura si considera **non emessa**

Secondo la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, nella «*fase di prima applicazione delle nuove disposizioni*» e «*considerato anche il necessario adeguamento tecnologico ... e le connesse difficoltà organizzative*», se il file fattura sia stato trasmesso allo SdI con un ritardo minimo «*comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta*», si tratta di una violazione non punibile ex art. 6, comma 5bis, D.Lgs. n. 472/1997

# Fattura elettronica: processo di emissione

## La trasmissione della fattura elettronica allo Sdl

La FE non è inviata dal fornitore al cliente, ma occorre la trasmissione allo Sdl.

### a mezzo PEC

in tal caso, lo Sdl comunicherà, con il primo messaggio di risposta (o la prima notifica di consegna/scarto), l'indirizzo per gli invii successivi

### tramite WEB services

mediante sistemi di cooperazione applicativa su rete internet, previo accreditamento

La trasmissione allo Sdl, eseguibile anche a mezzo di intermediario semplice (non abilitato ex art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998) avviene:

### tramite i servizi WEB dell'Agenzia delle Entrate

procedura WEB o apposita APP-FatturAE

### tramite sistemi di trasmissione dati fra terminali remoti

basati su protocollo FTP, previo accreditamento

# Fattura elettronica: processo di emissione

## I controlli dello SdI

Prima d'inoltrare la FE ricevuta dal cedente/prestatore al cessionario/committente, lo SdI effettua una serie di controlli per rilevare possibili errori (contrassegnati da appositi codici elencati in appendice alle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757/2018).

### I controlli riguardano:

**Nomenclatura  
e unicità  
del file trasmesso**

Per intercettare e impedire che sia inviato un file già trasmesso

**Dimensioni  
del file**

Per garantire che il file non ecceda le dimensioni previste

**Integrità  
del documento  
trasmesso**

Qualora il file sia firmato digitalmente

# Fattura elettronica: processo di emissione

## I controlli dello SdI

### I controlli riguardano:

<b>Autenticità del certificato di firma</b>	Sempre qualora il file sia firmato digitalmente
<b>Conformità del formato fattura</b>	Per accertare che il contenuto della FE sia conforme alle regole delle specifiche tecniche
<b>Coerenza del contenuto della fattura</b>	Controlli sulla coerenza del contenuto degli elementi informativi (per esempio: se è riportato l'elemento Natura in presenza di un'aliquota Iva diversa da zero)
<b>Validità del contenuto della fattura</b>	Per accertare la presenza e la validità dei dati ai fini dell'inoltro ed evitare dati errati o inesistenti (per esempio, codice fiscale e Partita Iva)
<b>Unicità della fattura</b>	Per impedire l'inoltro di una fattura già trasmessa (e non scartata)

# Fattura elettronica: processo di emissione

## I controlli dello SdI

### I controlli riguardano:

#### La notifica di scarto

- ✓ La durata dei controlli da parte dello SdI può arrivare a 5 giorni dal ricevimento del file trasmesso. In caso di esito negativo, è inviata una **notifica di scarto**.
- ✓ La notifica di scarto implica che la FE **non è emessa**. Entro 5 giorni dal ricevimento della notifica di scarto, il cedente/prestatore può reinviare la FE «preferibilmente» con la **stessa data** e lo **stesso numero della FE** scartata. Lo SdI non segnala alcun errore in tal caso.
- ✓ Se la FE scartata è stata nel frattempo registrata, è possibile stornarla con una semplice **variazione contabile** valida ai soli fini interni.
- ✓ Se non è possibile emettere la FE con stessi numero e data, **ferma la necessità di liquidare correttamente l'imposta**, è possibile emettere una nuova fattura con **nuovi numero e data**, per la quale risulti un collegamento con la precedente oggetto di scarto (da stornare contabilmente, se registrata).

# Fattura elettronica: processo di emissione

## I controlli dello SdI

### I controlli riguardano:

#### La notifica di scarto

- ✓ In ulteriore alternativa, è possibile emettere una nuova fattura, con **nuovi numero e data, rettificativa/sostitutiva** di quella scartata (per esempio, se è scartata la n. 1 del 2.01.2019, si può emettere la n. 1/R in data 10.01.2019) da annotare in apposito sezionale

**Attenzione!!!**

**A differenza della FE verso la PA,  
NON c'è la notifica di rifiuto/accettazione**

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il recapito della fattura elettronica

**In caso di esito positivo dei controlli, lo SdI verifica se è individuato un canale telematico per la consegna della FE.**

Se il canale è individuato, lo SdI recapita la fattura al soggetto ricevente e invia una **ricevuta di consegna** al trasmittente con la quale lo informa della ricezione e dell'inoltro del documento.

In tal caso, la FE si considera **emessa** con la **data** indicata **nel documento**

Se lo SdI non ha individuato  
il canale telematico  
per la consegna della FE

o

il recapito non è stato possibile  
(sono effettuati 6 tentativi di consegna  
in 3 giorni),

**il sistema trasmette una ricevuta di mancata consegna** al trasmittente  
con la quale lo informa del mancato recapito.

**La FE, che si considera comunque emessa,**  
è depositata nell'**area riservata del destinatario.**

Di ciò, il cedente/prestatore deve informare il cessionario/committente **tempestivamente**,  
anche tramite consegna di copia della fattura da cui risulti tale informazione

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il recapito della fattura elettronica

### *Utente registrato*

Se il destinatario della FE si è avvalso del **servizio di registrazione** dell'**indirizzo telematico** messo a disposizione dalle Entrate, la FE è sempre recapitata a tale indirizzo che è stato associato alla Partita Iva dell'operatore all'atto della registrazione. In pratica, il fornitore inserendo semplicemente l'identificativo del cliente, valorizzando il campo CodiceDestinatario con «0000000», è certo che la FE sarà recapitata.

Se, per cause tecniche non imputabili allo SdI, il recapito non è possibile (casella PEC piena o non funzionante o canale non attivo), la FE è messa a disposizione del destinatario nell'area riservata con i conseguenti adempimenti per il trasmittente (vedi slide precedente)

### *Servizi di registrazione*

Il servizio di registrazione dell'indirizzo telematico per la ricezione della FE è utilizzabile dall'operatore direttamente o a mezzo intermediario abilitato.

L'indirizzo telematico è un **indirizzo PEC** o un **codice destinatario**

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il recapito della fattura elettronica

### Utente non registrato

#### CodiceDestinatario

Se il destinatario **non è registrato**, l'emittente compila il campo CodiceDestinatario con il **codice fornito dal cliente**.

Se il codice non esiste, la fattura è scartata.

Se il **recapito non è avvenuto per cause tecniche non imputabili allo Sdi**, la FE è messa a disposizione nell'area riservata del destinatario (la fattura si considera **emessa per il cedente/prestatore**). Di ciò, è avvisato il fornitore (che riceverà notifica di mancata consegna) per i conseguenti adempimenti

#### PECDestinatario

In alternativa al codice destinatario (nel cui campo andrà riportato il codice convenzionale «0000000»), si indica nel campo PECDestinatario **l'indirizzo PEC** del cliente.

Se il **recapito non è avvenuto per cause tecniche non imputabili allo Sdi**, la fattura **emessa** è resa disponibile nell'area riservata e il fornitore adempie agli obblighi d'informativa

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Il recapito della fattura elettronica

### *Cliente consumatore finale*

In presenza di **cliente consumatore finale**, nel campo CodiceDestinatario s'insertisce il codice convenzionale «0000000» e nell'anagrafica si riporta il codice fiscale. La FE è messa a disposizione nell'area riserva del sito dell'Agenzia (si considera **emessa**) e il fornitore deve consegnare una copia informatica o analogica della fattura avvertendo il cliente della disponibilità nell'area riservata (il consumatore finale può rinunciare alla copia elettronica o analogica)

### *Regime di vantaggio, forfetari, produttori agricoli*

Quando il destinatario della FE è un operatore in **regime di vantaggio/forfetario o un agricoltore esonerato**, la procedura è in tutto simile a quella per il consumatore finale: FE nell'area riservata (si considera **emessa**) e consegna di copia informatica o analogica con avvertimento di messa a disposizione nell'area riservata

### *Operatore non registrato che non comunica né il codice destinatario né l'indirizzo PEC*

Anche in tal caso, lo SdI mette a disposizione la FE (che si considera **emessa**) nell'area riservata con i conseguenti obblighi di comunicazione per il fornitore

# Fattura elettronica: processo di emissione

## La detrazione dell'Iva

### Diritto di detrazione

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017 e delle indicazioni fornite dalla circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, il diritto di detrazione dell'Iva presuppone:

- ✓ l'**esigibilità dell'imposta** (in capo al **fornitore**), con conseguente nascita del diritto;
- ✓ la **disponibilità della fattura** debitamente redatta

### Data di ricezione

Elemento fondamentale per l'esercizio del diritto di detrazione che dipende dalle **modalità di recapito** della FE

**Recapito andato a buon fine**

La data di ricezione è quella che risulta dalla **ricevuta di consegna**

**Mancato recapito**

La data di **presa visione** della FE nell'**area riservata**

**Messa a disposizione nell'area riservata**

La data di **messa a disposizione** della FE nell'**area riservata** (vale per: regime di vantaggio, forfetari, agricoltori esonerati, consumatori finali – tutti soggetti che non detraggono)

# Fattura elettronica: processo di emissione

## La registrazione

### *Numerazione e integrazione*

La disciplina della FE **non incide sulle regole di registrazione.**

Data la natura del documento, si pongono problemi per eseguire alcuni adempimenti connessi alla registrazione, quali quelli della numerazione delle fatture e della loro integrazione nelle ipotesi di reverse charge (problematica che riguarda le fatture in inversione contabile emesse da soggetti stabiliti in Italia)

La circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 ribadisce che **la FE non è integrabile né modificabile.**

Eventuali interventi sulle fatture sono eseguibili *«ad esempio predisponendo un altro documento, **da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi per la stessa**»*

**Rinvio a risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017**

# Fattura elettronica: processo di emissione

## Autofattura

### Soggetti non residenti

L'**obbligo** della FE **non opera** per le operazioni con **soggetti non residenti** UE/extraUE. Ciò implica che anche nei casi in cui l'operazione effettuata determina l'emissione di **autofattura** (art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972), il **documento sarà emesso in forma analogica**.

### Autofattura da regolarizzazione

Il provvedimento n. 89757/2018 (punto 6) prevede la trasmissione allo SdI di **autofattura elettronica** nei casi di **regolarizzazione** ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 per:

- ✓ **mancata ricezione** della fattura **nei 4 mesi** dalla data d'effettuazione dell'operazione;
- ✓ **ricezione di fattura irregolare**.



# Fattura elettronica: processo di emissione

## Note di variazione

**Dal 1° gennaio 2019 anche se riferiti a operazioni precedenti**

Le **note di variazione in aumento** (note di addebito – codice TD05) e **in diminuzione** (note di credito – codici TD04 e TD08) seguono le regole della FE di cui condividono la natura

Tutte le **comunicazioni** che possono **originare** l'emissione di **note di variazione** «viaggiano» in **modalità ordinaria** e **non** attraverso lo **SdI**

## Scarto della FE

In caso di notifica di **scarto**, siccome la FE non si considera emessa, si procede con **note di variazione ai soli fini contabili** che **non** transitano dallo **SdI**

# *La fattura elettronica e le sanzioni*

# Fattura elettronica: le sanzioni

## Sanzioni: fattura elettronica omessa

In tutti i casi in cui la FE si considera **omessa**,  
ivi comprese le ipotesi in cui sia emessa fattura con modalità diverse da quelle previste,  
si applicano le seguenti sanzioni di cui all'**art. 6, D.Lgs. n. 471/1997**:

### Comma 1

se si tratta di **operazioni imponibili**

**dal 90 al 180% dell'imposta**

con un **minimo di 500 euro**

Se la violazione **non ha inciso**  
sulla **corretta liquidazione** dell'imposta,  
**da 250 a 2.000 euro**

### Comma 2

se si tratta di **operazioni non imponibili,**  
**esenti, non soggette a Iva**  
o in **reverse charge (RC)**

**dal 5 al 10% dell'imponibile**

con un **minimo di 500 euro**

Se la violazione **non rileva**  
ai fini della **determinazione del reddito**,  
**da 250 a 2.000 euro**

# Fattura elettronica: le sanzioni

## Sanzioni: fattura elettronica omessa o fattura elettronica irregolare

### L'omessa

ricezione della FE o la ricezione di una **FE irregolare** sono punite in campo al **cessionario/committente** ai sensi dell'**art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997**:

#### Lettera a

**mancata ricezione** della fattura entro **4 mesi** dalla data d'effettuazione

#### Lettera b

ricezione di **fattura irregolare**

**100% dell'imposta** con il **minimo 250 euro**, salvo regolarizzazione

# Fattura elettronica: le sanzioni

## Sanzioni in caso di operazioni soggette a reverse charge

Se l'omessa ricezione della FE o la ricezione di una FE irregolare riguarda un'operazione soggetta a RC, si applica l'art. 6, D.Lgs. n. 471/1997:

### Comma 9 bis

**mancata ricezione** della FE  
entro **4 mesi** dalla data d'effettuazione

**ricezione di FE irregolare**

**da 500 a 2.000 euro**, salvo **indetraibilità** (nel qual caso si applicano le **sanzioni per indebita detrazione e infedele dichiarazione**)

È **possibile la regolarizzazione** di cui all'ultimo periodo del comma 9 bis

### Comma 9 bis1

ricezione della FE con applicazione dell'**imposta, anziché in RC**

**da 250 a 10.000 euro**

È **possibile la regolarizzazione** di cui all'ultimo periodo del comma 9 bis

### Comma 9 bis2

ricezione della FE **in RC, anziché con** applicazione dell'**imposta**

**da 250 a 10.000 euro**

È **possibile la regolarizzazione** di cui al comma 8, lett. b)

# *La conservazione della fattura elettronica*

# Fattura elettronica: la conservazione

## Conservazione

### Archiviazione

Le FE trasmesse tramite SdI sono archiviate dall'Agenzia delle entrate che mette a disposizione un **servizio di ricerca, consultazione e acquisizione** delle **FE emesse/ricevute** tramite SdI all'interno di un'area riservata del sito dell'Agenzia. I files sono **disponibili** fino al **31 dicembre dell'anno successivo** a quello di ricezione da parte dello SdI

### Conservazione elettronica

Le FE (documenti informatici rilevanti ai fini tributari) **vanno conservate elettronicamente**.

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione un servizio gratuito in conformità alle disposizioni del DPCM 3 dicembre 2013, previa adesione all'accordo di servizio pubblicato sul sito delle Entrate (valevole anche per le fatture verso la PA), anche attraverso intermediari non abilitati.

La **conservazione** avviene nel **formato xml** utilizzato per la generazione e trasmissione delle FE

# Fattura elettronica: la conservazione

## Conservazione

### PDF o altri formati

La circolare n. 13/E del 2018 precisa che le FE transitate tramite SdI possono essere conservate anche in un formato diverso dall'xml (pdf, jpg o txt), ossia in uno dei formati individuati dal DPCM 3 dicembre 2013.

Le copie informatiche dei documenti, se riprodotte in uno dei formati ammessi e secondo regole che garantiscano i requisiti di:

- ✓ immodificabilità
- ✓ integrità
- ✓ autenticità
- ✓ leggibilità

hanno la stessa valenza probatoria degli originali.

# Fattura elettronica: la conservazione

## Intermediari

Attività	Intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998)	Intermediari non abilitati
Trasmissione FE	✓	✓
Ricezione FE	✓	✓
Registrazione indirizzo telematico	✓	
Consultazione acquisizione FE	✓	
Consultazione dati rilevanti ai fini Iva	✓	
Servizio di conservazione	✓	✓

# Fattura elettronica: la conservazione

## Intermediari

1. Codice fiscale	<input type="text"/>	Conferisce delega	<input type="checkbox"/>	Revoca delega	<input type="checkbox"/>
Cognome e nome/denominazione	<input type="text"/>				
2. Codice fiscale	<input type="text"/>	Conferisce delega	<input type="checkbox"/>	Revoca delega	<input type="checkbox"/>
Cognome e nome/denominazione	<input type="text"/>				
<b>Per i seguenti servizi:</b>					
1.	<input type="checkbox"/> Cassetto fiscale delegato	Durata 4 anni			
2.	<input type="checkbox"/> Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici				
3.	<input type="checkbox"/> Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA				
4.	<input type="checkbox"/> Registrazione dell'indirizzo telematico	Fino al <input type="text"/>			
5.	<input type="checkbox"/> Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche	Massimo 4 anni			
6.	<input type="checkbox"/> Accreditamento e censimento dispositivi				
<b>ATTENZIONE:</b> Le richieste di revoca avranno effetto entro il 10° giorno lavorativo dalla presentazione del modello I servizi 1. 2. 3. e 4. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998)					

# *La fattura elettronica e l'obbligo anticipato di emissione*

# Fattura elettronica: obbligo anticipato

## Fatture elettronica: obbligo anticipato

Cessioni di benzina e gasolio come carburante  
per motori a uso autotrazione,  
eccezion fatta per quelle  
presso impianti stradali di distribuzione



1 luglio 2018

Prestazioni dei subappaltatori e subcontraenti  
della filiera d'impresa  
nell'ambito dei contratti d'appalto pubblici



1 luglio 2018

Cessioni a viaggiatori extraUE  
ex art. 38 quater, D.P.R. n. 633/1972  
(utilizzo del sistema OTELLO 2.0)



1 settembre 2018

# Fattura elettronica: obbligo anticipato

## Carburanti

### Aspetto oggettivo

Dal 1° luglio 2018, vanno documentate con FE le cessioni di benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori a uso autotrazione, **eccezion fatta** per quelle eseguite presso **impianti stradali** di distribuzione

L'obbligo riguarda, dal punto di vista oggettivo, i prodotti energetici della Tabella TA13 pubblicata sul sito delle Dogane:

- ❖ codice 27101245 per la benzina senza piombo con ottani => 95 e < 98
- ❖ codice 27101249 per la benzina senza piombo con ottani => 98
- ❖ codice 27101943 per olii da gas con tenore, in peso, di zolfo  $\leq 0,001\%$
- ❖ codice 27102011 per olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell'olio da gas  $\leq 0,001\%$

### NO

- ✓ per GPL e metano, per esempio (obbligo dal 1° gennaio 2019)
- ✓ per carburante diverso da quello destinato a uso in motori per autotrazione di veicoli normalmente circolanti su strada (esempio: aeromobili, imbarcazioni, trattori agricoli o forestali, macchine ex art. 57 codice della strada, motori di gruppi elettrogeni, impianti riscaldamento, attrezzi, ecc.)

### SI'

- ✓ per carburante motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli (art. 53, 54, 55 codice della strada) e a uso incerto

# Fattura elettronica: obbligo anticipato

## Carburanti

### Aspetto soggettivo

L'obbligo della FE dal 1° luglio 2018, può riguardare le cessioni che avvengono in uno stadio commerciale anteriore rispetto all'impianto stradale di distribuzione (**produttore, grossista**) e quelle in esecuzione di **contratti di «netting»**

Sono **naturalmente escluse** (e lo saranno anche dal 1° gennaio 2019) le cessioni poste in essere da:

- ✓ soggetti in regime di vantaggio;
- ✓ forfetari;
- ✓ soggetti esteri semplicemente rappresentati o identificati ai fini Iva in Italia.

### Fattura differita

È possibile la FE differita a condizione che sia emesso un documento, analogico o informatico, avente il contenuto di cui al D.P.R. n. 472/1996 (ciò vale anche per le fatture differite relative a consegne anteriori al 1° luglio 2018; il principio pare di portata generale e applicabile anche per le operazioni da fatturare dal 1° gennaio 2019)

### Contenuto della FE

Ai fini della regolarità della FE, non è obbligatoria l'indicazione di **targa, costruttore, modello**, ecc., come richiesto dalla scheda carburante di cui al D.P.R. n. 444/1997.

Tali elementi sono però **necessari per deduzione del costo e detrazione dell'Iva** (oltre che per i rimborsi d'accisa ove previsti)

# Fattura elettronica: obbligo anticipato

## Carburanti

### Effetti del rinvio della FE

Il rinvio al 1° gennaio 2019 della FE per le cessioni di carburanti presso gli impianti stradali (disposto dall'art. 1 del D.L. n. 79/2018 e, poi, dall'art. 11 bis, comma 1, D.L. n. 87/2018) ha determinato la «reviviscenza» della **scheda carburante** e il **divieto generalizzato di emissione** della fattura per i gestori degli impianti (salvo i casi in cui ciò fosse già consentito anche in passato in forza di specifici interventi di prassi).

La scheda carburante **non** è necessaria **per gli acquisti con carta di credito, bancomat o carte prepagate** emesse da operatori tenuti agli obblighi comunicativi all'Anagrafe tributaria (ex art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973).

Stante l'obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili per deduzione costi e detrazione Iva in vigore dal 1° luglio 2018, la carta carburante può essere sostituita dall'**estratto conto relativo al mezzo di pagamento**.

L'**abbandono della scheda carburante in favore** del pagamento con **mezzi tracciabili** può avvenire **anche in corso d'anno**.

# Fattura elettronica: obbligo anticipato

## Subappaltatori

Dal 1° luglio 2018

Sono soggette a FE le prestazioni rese da **subappaltatori e subcontraenti** della filiera d'impresе che agiscono nell'ambito di un **contratto d'appalto con una PA**

L'obbligo riguarda i **rapporti diretti** tra il **titolare del contratto** e la **PA** (con esclusione dei soggetti – non PA – che siano controllati/partecipati da una PA) e quelli tra il **titolare del contratto** e i **sogetti di cui si avvale**: subappaltatori/subcontraenti

### Rapporti diretti



**Art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016**

L'obbligo concerne subappaltatori/subcontraenti per i quali l'appaltatore ha provveduto alle **comunicazioni di legge** (obblighi di indicazione di codice identificativo gara – **CIG** – e codice unico progetto – **CUP** ).

**NO**

per rapporti consorzio/consorzianti

# Fattura elettronica: obbligo anticipato

## Cessioni a viaggiatori stranieri

### Art. 38 quater, D.P.R. n. 633/1972

Le cessioni di beni a viaggiatori extraUE sono effettuate senza applicazione dell'Iva «ab origine» o con diritto al rimborso dell'imposta applicata all'atto della cessione, se i **beni escono dal territorio UE entro il terzo mese successivo a quello d'effettuazione dell'operazione e ne sia data prova entro il quarto mese successivo.**

La FE è trasmessa dal cedente al **sistema OTELLO 2.0** (facoltativamente dal 23 maggio 2018) e messa a disposizione del cliente in forma cartacea o elettronica.

Contiene il **codice richiesta** che attesta la ricezione della FE da parte del sistema.

Quando il viaggiatore esce dal territorio UE da un punto d'uscita nazionale, non è più apposto il visto sulla fattura, ma la prova è fornita dal Codice di visto digitale univoco (visti su fattura cartacea sono possibili fino al 30 novembre 2018, in quanto relativi a fatture non elettroniche emesse fino al 31 agosto 2018)



**Beni per uso personale/familiare trasportati nei bagagli personali d'importo superiore a € 154,94**

**Attenzione!!!**

**L'invio della FE a OTELLO 2.0 dovrebbe sostituire lo spesometro (per il 2018)**

# *Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (OT)*

# La comunicazione delle operazioni transfrontaliere

## Comunicazione OT

La nuova comunicazione delle OT (o «esterometro») completa il quadro delle informazioni all'Agenzia delle entrate, la quale potrà contare, dal 2019, sui dati delle FE trasmesse tramite SdI (in sostituzione dello spesometro) e (salvo modifiche) su quelli delle comunicazioni liquidazioni periodiche Iva

Per il 2018,  
il calendario degli adempimenti  
comunicativi è il seguente:

### LI PE 2018

I trimestre	<b>31 MAGGIO 2018</b>
II trimestre	<b>17 SETTEMBRE 2018</b>
III trimestre	<b>30 NOVEMBRE 2018</b>
IV trimestre	<b>28 FEBBRAIO 2019</b>

### Spesometro 2018

I trimestre	<b>31 MAGGIO 2018</b>	<b>I SEMESTRE 2018</b> entro il 1.10.2018 opzione
II trimestre	<b>1 OTTOBRE 2018</b>	
III trimestre	<b>28 FEBBRAIO 2019 *</b>	<b>II SEMESTRE 2018</b> entro il 28.02.2019 opzione
IV trimestre	<b>28 FEBBRAIO 2019</b>	

\* (prorogato dal decreto dignità – D.L. n. 87/2018)

# La comunicazione delle operazioni transfrontaliere

## Comunicazione OT

### Obbligo

Siccome la valenza informativa dello spesometro è solo in parte assorbita dai dati delle FE (mancando quelli sulle operazioni con l'estero, eccezion fatta per i dati Intrastat), l'art. 1, comma 3 bis, D.Lgs. n. 127/2015 prevede l'istituzione del nuovo obbligo della **comunicazione OT**

### Soggetti

Per effetto del rinvio al comma 3 dell'art. 1, l'obbligo riguarda tutti i soggetti:

- ✓ **residenti;**
  - ✓ **stabiliti (comprese le SO);**
  - ✓ **identificati (direttamente o con rappresentante fiscale);**
- nel territorio dello Stato

### Oggetto

Dati relativi a tutte le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate **verso** o ricevute **da** soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

- ✓ Sono **escluse** le operazioni:
- ✓ per le quali è emessa bolletta doganale (import/export);
- ✓ per le quali è emessa/ricevuta FE in formato xml e tramite Sdl.

# La comunicazione delle operazioni transfrontaliere

## Comunicazione OT

### Fattura elettronica alternativa

È possibile trasmettere allo SdI le sole fatture (analogiche) **emesse**, trasformandole in FE in formato xml al fine di evitare l'obbligo comunicativo.

Nel campo **CodiceDestinatario**, si utilizzerà il codice «**xxxxxxx**».

Occorre però, come emerge dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757/2018, ai fini dell'accettazione del file xml, che sia apposta la firma elettronica oppure, ma solo in caso d'invio sull'interfaccia WEB del servizio «Fatture e Corrispettivi», il sigillo dell'Agenzia delle entrate.

### Dati da comunicare

Se non si utilizza la FE (e comunque per le operazioni passive), vanno comunicati:

- ✓ **data documento;**
- ✓ **data registrazione, per fatture e note di variazione ricevute;**
- ✓ **numero documento;**
- ✓ **base imponibile;**
- ✓ **aliquota e imposta (se applicabile);**
- ✓ **tipologia di operazione (per operazioni senza imposta);**
- ✓ **dati identificativi delle parti.**

# La comunicazione delle operazioni transfrontaliere

## Comunicazione OT

### Termini

La comunicazione OT si presenta **mensilmente** entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento (ricevuto) che comprova l'operazione.

Per **data di ricezione**, s'intende la data di **registrazione ai fini** della liquidazione Iva

### Sanzioni

In caso di **omessa o errata trasmissione** dei dati,  
la sanzione è di **2 euro per fattura** con il **max di 1.000 euro a trimestre (?)**,  
**ridotte a metà** (con il max di 500 euro)

se la trasmissione o la trasmissione corretta è **effettuata**  
**entro i 15 giorni successivi alla scadenza**  
(non si applica il cumulo di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

**Art. 11, comma 2 quater, D.Lgs. n. 471/1997**